



## **RICORSO SOCIETA' CA' DE RISSI SG WOMEN DEL 29/11/2024**

In data **29/11/2024**, con tempistiche compatibili a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione , la Società **Ca de Rissi SG Women** ha presentato **formale Reclamo** in merito alla gara **CA DE RISSI SG-WOMEN- CDM LUZZATI** del **28/11/2024** .

La Società Reclamante ha chiesto la **ripetizione della gara** a seguito di **errore tecnico arbitrale** in quanto, a suo dire, il Direttore di Gara - dopo avere interrotto il gioco per assegnare un calcio di punizione e conseguente ammonizione di una calciatrice - avrebbe permesso alla squadra avversaria di battere celermente il calcio di punizione senza emettere il fischio di ripresa. La circostanza determinava la **segnatura di una rete** ( convalidava dall' Arbitro) che risultava decisiva ai fini del risultato finale della gara.

### **CONTRODEDUZIONI DI PARTE**

La Società **Cdm Luzzati** faceva pervenire proprie controdeduzioni scritte specificando che la circostanza descritta dalla reclamante non corrisponde alla realtà dei fatti e che il Direttore di Gara avrebbe chiarito nell'immediatezza dell'evento i motivi della sua decisione (chiedendo pertanto **l'omologazione del risultato con punteggio 4-5**).

### **ANALISI DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE**

Le Norme di Partecipazione dei **Campionati CALCIO LIGURIA (ART 134)**, per quanto attiene ai casi di natura tecnica (non contemplati nelle Norme stesse), rimandano al **Regolamento del Gioco Calcio FIGC** e alle **Carte Federali**.

Il **Regolamento del Gioco Calcio FIGC** chiarisce in diversi punti quando il **fischio dell' arbitro** è **"NECESSARIO"**. A **pagina 136** viene stabilito che l' **USO DEL FISCHIETTO E' NECESSARIO PER:**

- *riprendere il gioco dopo che è stato interrotto per: – un'ammonizione o un'espulsione – un infortunio – una sostituzione*

Nello specifico, la **REGOLA 9** del **Regolamento del Gioco Calcio FIGC (Pallone in Gioco e non in Gioco)** chiarisce che **"il pallone non è in gioco quando il gioco stesso è stato interrotto dall' Arbitro"**.

La **REGOLA 5** del **Regolamento del Gioco del Calcio FIGC (L' Arbitro)** specifica che tra i poteri/doveri dell' Arbitro c'è quello di

- *soprintendere e/o indicare la ripresa di gioco (a seguito di un'interruzione)*

### **ANALISI DEI DOCUMENTI DI PROVA**

Tanto la Società reclamante (**Ca de Rissi Women**) tanto la Società opponente (**CDM Luzzati**) non hanno fornito prove documentali e dirimenti al riguardo, rimandando a quanto indicato nel **Rapporto dell' Arbitro** e nel suo successivo **Supplemento integrativo**.

## RAPPORTO DELL' ARBITRO E SUPPLEMENTO ARBITRALE

L' Arbitro della Gara, nel suo Supplemento di Rapporto, scrive testualmente “ *Mentre stavo mostrando il cartellino giallo ad una calciatrice della squadra Ca de Rissi Women le avversarie hanno battuto immediatamente il calcio di punizione segnando la rete del definitivo 5-4. Confermo che la squadra CDM Luzzati ha ripreso il gioco senza attendere il mio fischio e io, erroneamente, ho convalidato la rete*”. Al riguardo non ho dato nessuna spiegazione alle squadre in quanto non ricordavo la regola.

## VALUTAZIONE E DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Per **errore tecnico** non si intende una svista o una disattenzione arbitrale (come talvolta può accadere) ma si intende una **situazione oggettiva** nella quale la Regola viene applicata in maniera **palesamente errata e distorta** e quando le decisioni sono **antitetiche** rispetto a quanto sancito dal Regolamento del Gioco del Calcio.

Nel caso di specie, in **assenza di documenti di prova** forniti dalle due Società (ad esempio un video relativo all'evento) , **l'unico elemento dirimente** è costituito dalla **versione dell' Arbitro**.

I contenuti del **supplemento arbitrale** chiariscono che l' Arbitro, per sua stessa **ammissione**, ha confermato di “**non ricordare la Regola** “ e di averla “**applicata in modo errato permettendo la segnatura di una rete che non doveva essere autorizzata**”.

Così come stabilito dall' **ART 9** del Regolamento del Gioco del Calcio (**Pallone in Gioco e non in gioco**) “**quando il gioco è fermo non può essere adottato nessun provvedimento tecnico (concessione di un fallo, di un rigore o di un gol) ma soltanto un provvedimento disciplinare**”

Non è dato di sapere con quale “criterio o logica” l' Arbitro abbia pensato di **convalidare una rete avvenuta “a gioco fermo”** (contravvenendo alle più elementari regole del gioco del calcio ) ma risulta evidente **l'inammissibilità di una rete segnata a gioco fermo** (considerato che il Regolamento del Gioco Calcio FIGC definisce **NECESSARIO il fischio** per la **ripresa del gioco** a seguito di un provvedimento disciplinare).

La **Commissione Disciplinare di 1° Grado** dispone quanto segue:

- a) **Accoglie integralmente l'istanza della reclamante in quanto l' Arbitro ha ammesso l'errore tecnico convalidando un gol avvenuto con il gioco ancora fermo e non ripreso.**
- b) **Non considera le controdeduzioni della Società opponente in quanto il Direttore di Gara ha confermato che i fatti si sono effettivamente svolti come descritto dalla reclamante.**
- c) **Dispone la ripetizione della gara a seguito di errore tecnico arbitrale.**
- d) **Annulla le reti segnate dalle 2 squadre**
- e) **Annulla i provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di Gara**
- f) **Dispone la restituzione dell'intera tassa reclamo in favore della Società reclamante (€ 30) in quanto il Ricorso è stato accolto integralmente.**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

**Calcio Liguria SSD aRL**

Genova, 2 Dicembre 2024